



Taglio di Po, lì 24/04/2020

Ai gentili Clienti  
Loro sedi

## COVID-19

### ORDINANZA REGIONE VENETO 24.04.2020 – MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19. ULTERIORI DISPOSIZIONI.

Gentile Cliente,

è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale con la quale vengono adottate misure di adeguamento delle restrizioni disposte con precedenti provvedimenti.

In particolare l'Ordinanza prevede che **da oggi 24 aprile fino al 3 maggio 2020 compreso:**

1. è consentita la **vendita di cibo da asporto**. La vendita per asporto sarà effettuata, ove possibile, previa ordinazione on-line o telefonica, garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano dilazionati nel tempo e comunque, negli spazi esterni anche di attesa, nel rispetto del distanziamento di un metro tra avventori e con uso da parte degli stessi di mascherina e guanti o garantendo l'igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante, e consentendo, nell'eventuale locale interno, la presenza di un cliente alla volta, con mascherina e guanti o garantendo l'igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante, e stazionamento per il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce; gestore ed addetti devono essere muniti di mascherina e guanti; rimane sospesa ogni forma di consumo sul posto ed è confermata la possibilità di consegna a domicilio;

2. la **vendita di vestiti per bambini** e di **prodotti di cartoleria** nonché le **librerie non sono più assoggettate al limite di due giorni di apertura settimanale**; la vendita di vestiti per bambini include quella delle **scarpe per i bambini** medesimi;

3. per le **opere pubbliche**, è ammessa l'esecuzione dei lavori ascrivibili, in maniera prevalente, alle categorie di seguito indicate a prescindere dai codici Ateco principale o secondari intestati all'appaltatore e a condizione che questi sia in possesso della corrispondente qualificazione SOA:

a. OG 3: strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee

Sede legale e uffici:

TAGLIO DI PO (RO) - via Milite Ignoto n° 51

T. 0426 346429 r.a. - F. 0426 662322

info@studio-duo.it - www.studio-duo.it



tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari

b. OG 4: opere d'arte nel sottosuolo

c. OG 5: dighe

d. OG 6: acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione

e. OG 7: opere marittime e lavori di dragaggio

f. OG 8: opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica

g. OG 13: opere di ingegneria naturalistica

h. OG 21: opere strutturali speciali

i. OG 23: demolizione di opere;

4. nell'ambito dell'edilizia, sono consentite le **attività sul patrimonio edilizio esistente** relative ad interventi di manutenzione ordinaria senza titolo abilitativo e di manutenzione straordinaria realizzabili previa comunicazione inizio lavori;

5. è consentita la **coltivazione del terreno per uso agricolo per autoconsumo**, anche all'interno di orti urbani e comunali, nel rispetto degli obblighi di distanziamento di un metro e dell'uso di mascherina e guanti o garantendo l'igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante;

6. è consentita la **vendita in esercizi anche esclusivamente commerciali al dettaglio, quali fiorerie, di prodotti florovivaistici**, quali a titolo di esempio semi, piante, fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti;

7. **nei mercati e nelle analoghe forme di vendita su area pubblica o privata** è ammessa la **vendita di prodotti florovivaistici e di abbigliamento per bambini**, comprese le scarpe per i bambini medesimi;

8. sono consentiti i **tagli boschivi anche per autoconsumo** in presenza di una effettiva situazione di necessità;

9. è consentito **l'accesso ai cimiteri**, ferma restando la competenza comunale, nel rispetto dell'obbligo di distanziamento di un metro tra le persone e dell'uso di mascherina e guanti o garantendo l'igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante;



10. sono consentite le **prestazioni di servizio di carattere artigianale rese da terzi per interventi di manutenzione a bordo di imbarcazioni** di diporto all'ormeggio nonché per prove, collaudo e consegna delle imbarcazioni, nonché di **sistemazione delle darsene** per l'espletamento dell'attività ordinaria;

11. è confermato, con riguardo agli ambienti di lavoro delle attività consentite dalla presente ordinanza e dalla propria ordinanza n. 40 del 13.4.2020, l'**obbligo di applicazione delle disposizioni del protocollo per la sicurezza sul lavoro sottoscritto a livello nazionale il 14.3.2020** e ogni successiva modifica e integrazione nonché ogni ulteriore disposizione più restrittiva operante nel singolo posto di lavoro;

12. è confermato, per tutti gli spazi pubblici o aperti al pubblico in cui si trovano persone in relazione ad attività ammesse dalla presente ordinanza o dall'ordinanza n. 40 o dalla normativa statale, **l'obbligo di tutte le persone di rispettare distanziamento di un metro e di utilizzare mascherina e guanti o garantendo l'igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante**, salve le disposizioni speciali più restrittive già adottate.

*Cordiali saluti  
Studio Duò e associati*